



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 06/05/2009 - 0040517
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di **NUORO**

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 23 aprile 2009 con la quale codesta Camera ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

Al riguardo si rappresenta preliminarmente che la valutazione dei requisiti di cui sopra non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio ovvero, come nel caso in esame, della Commissione Provinciale Artigianato, se artigiano.

Con il quesito proposto è stato chiesto se sia possibile riconoscere i requisiti tecnico-professionali - ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c) - ad un elettricista -in possesso di attestato di qualifica professionale- che abbia lavorato per più imprese (esattamente n.10 imprese) per un periodo complessivo cumulato pari a 61 mesi e 12 giorni, in un arco temporale di 10 (dieci) anni.

Al riguardo, tenuto conto che nel corso degli ultimi 10-15 anni la situazione socio-economica ha visto una costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale, si ritiene, pertanto, che per motivi di equità sostanziale si possano prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi dall'operaio, al fine di non penalizzare il soggetto che, per vari motivi, non abbia lavorato consecutivamente per 4 (quattro) anni per la stessa impresa, come previsto dall'art.4, comma 1, lettera c) del d.m. in parola.

Si esprime, pertanto, parere favorevole al cumulo dei periodi sopraindicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(DR. GIANFRANCESCO VECCHIO)